

18447/15

Aer

68



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE**

**UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/11/2014**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
Dott. FAUSTO IZZO
Dott.ssa FELICETTA MARINELLI
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
Dott. MARCO DELL'UTRI

Presidente - SENTENZA 1879/2014
Consigliere
Consigliere
Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE
Consigliere 28179/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

1. PALMISANO DOMENICA PAOLA N. IL 07.04.1963
2. CONSERVA ROCCO N. IL 13.11.1955

Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BRINDISI in data 11 aprile 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto l'annullamento con rinvio. E' presente per i ricorrenti l'avvocato Valeria Marsano come sostituto processuale dell'avvocato Raffo che insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 18 giugno 2013, in parziale accoglimento della istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Brindisi in relazione a diversi beni, mobili ed immobili, riferibili a Conserva Rocco e Palmisano Domenica Paola, indagati, in concorso fra loro e con altre persone, per i reati di truffa e di truffa finalizzata al conseguimento di finanziamenti pubblici, nonché per la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 riduceva l'oggetto del sequestro, limitandolo, oltre che alle somme di danaro risultanti depositate su conti correnti bancari intestati agli indagati per un importo di circa 153.000,00 Euro, ad un solo immobile loro intestato, sino alla residua concorrenza di circa ulteriori Euro 145.000,00. Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, sia il Conserva che la Palmisano, contestando, in particolare con riferimento al fumus commissi delicti la sussistenza per il rilascio della misura cautelare reale. In particolare i ricorrenti si dolevano per quel che rileva in questa sede, del fatto che, in parziale accoglimento della loro istanza di riesame, il Tribunale di Brindisi, pur riducendo l'oggetto del sequestro, lo avesse però conservato su di

[Handwritten signature]

del. Palmisano

6

un bene immobile avente un valore di mercato di gran lunga superiore all'importo sequestrato; ciò, per avendo il Tribunale la possibilità di concentrare il sequestro preventivo su altri beni immobili aventi un valore più prossimo, e comunque superiore, all'importo oggetto di sequestro ai fini di giustizia.

2. Con sentenza n. 11406 del 2014 questa Corte annullava l'ordinanza del Tribunale limitatamente alla individuazione dell'oggetto del sequestro con rinvio al Tribunale di Brindisi.
3. In sede di rinvio con il provvedimento oggi impugnato veniva nuovamente rigettata l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo relativamente alla somma di denaro ed all'immobile.
4. Avverso tale decisione ricorrono nuovamente in cassazione Palmisano Domenica Paola e Conserva Rocco denunciando violazione ed erronea applicazione di legge e lamentando in particolare che il provvedimento impugnato non si era attenuto alle indicazioni della Corte di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato. Nel disporre il rinvio al Tribunale questa Corte aveva rilevato come, non diversamente di quanto avviene per ciò che concerne le misure cautelari personali, anche per quelle reali il vincolo cui l'indagato può essere assoggettato non può che essere contenuto entro i limiti funzionali della misura disposta, dato che questa è finalizzata ad anticipare, sia pure provvisoriamente, gli effetti del giudizio definitivo, onde salvaguardare il conseguimento di questi ultimi una volta conclusosi il processo. Nel caso del sequestro preventivo finalizzato, come nella occasione, alla successiva confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato commesso è, pertanto, del tutto evidente che, non potendosi, come detto, considerare legittimo gravare oltre misura la posizione dell'indagato assoggettato a misura cautelare, non solo l'importo del sequestro, in altre parole il valore dei beni sequestrati, dovrà essere rapportato al quantum del profitto conseguito ovvero del prezzo del reato, ma, laddove sia possibile una scelta fra più beni da vincolare con la misura cautelare, questa deve essere concentrata sui beni aventi il valore più prossimo a quello rappresentativo del profitto e del prezzo del reato; essendo ben consentito, per converso all'interessato, laddove siffatta proporzionalità fra importo sequestrato e valore dei beni vincolati risulti violata, insorgere contro detta violazione anche di fronte al Tribunale del riesame (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 7 marzo 2013, n. 10567). Nell'individuare, però, concretamente, a fronte di una pluralità di beni immobili assoggettabili al vincolo, quello, o quelli, sul quale applicare la misura, il Tribunale, pur nella consapevolezza dichiarata che nessun accertamento di valore era stato esperito dalla Autorità procedente e, comunque, in sostanza non disconoscendo i valori dei beni immobili dichiarati in una perizia di stima, verosimilmente allegata al ricorso di fronte al Tribunale del riesame, dai ricorrenti, ha ritenuto, senza affatto motivare tale sua scelta, di confermare il decreto di sequestro (oltre che, come detto, con riferimento alle somme di danaro), relativamente ad un bene immobile il cui integrale valore sarebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti - sul punto ritenuta dallo stesso Tribunale "maggiormente aderente all'effettivo valore dei beni" - oltre 40 volte superiore al residuo valore da assoggettare a sequestro.
6. In sede di rinvio il provvedimento impugnato ha confermato il rigetto dell'istanza di riesame sul presupposto che *l'intervenuto annullamento del provvedimento genetico della misura reale riguardo tutti i restanti beni, oltre ad essere stato materialmente eseguito con il loro dissequestro, deve considerarsi ormai coperto da giudicato non essendo stato proposto gravame da parte del P.M.*

Così opinando il Tribunale è incorso in una palese violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., essendo stato richiesto al giudice di rinvio espressamente di procedere alla rideterminazione dell'oggetto del sequestro. Né si è verificato alcun giudicato con riferimento agli altri beni originariamente sequestrati avendo la sentenza annullato il precedente provvedimento del riesame proprio con riferimento a tale individuazione, consentendo pertanto - contrariamente a quanto ritenuto con il provvedimento impugnato - la scelta di sottoporre a sequestro altri beni nella disponibilità degli indagati.


7. Sotto l'indicato profilo, pertanto, la ordinanza del Tribunale di Brindisi deve essere annullata, con rinvio al primo giudice, affinché provveda nuovamente a motivare al riguardo il provvedimento, sulla base delle considerazioni espresse.

P.Q.M.

Annula il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame _

Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Francesco Maria Ciampi)



IL PRESIDENTE
(dott. Carlo Giuseppe Brusco)

